

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**

Direzione Servizi al cittadino e imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello trasporti e  
concessioni acquei  
San Marco 4084 - 30124 Venezia

**ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)**

Oggetto: Festa del Redentore 2020, regolazione della navigazione e sosta imbarcazioni in Canal Grande in deroga alle limitazioni vigenti.

IL DIRIGENTE

- Visto il programma della manifestazione tradizionale Festa del Redentore, come è stato comunicato dal Sindaco di Venezia in data 09/07/2020 con le modifiche stabilite a causa delle esigenze di tutela sanitaria per la situazione epidemiologica, ed è pubblicato nel sito istituzionale del Comune e nel sito dedicato di "Venezia Unica";
- Vista l'Ordinanza n° 480 del 14/07/2020 del Corpo di Polizia Locale –Gabinetto del Comandante e Affari Generali, recante le disposizioni di regolazione del traffico sia pedonale che acqueo, in previsione dell'afflusso maggiorato per assistere agli eventi in programma;
- Tenuto conto
- che il Comando Generale della Polizia Locale ha fatto pervenire in data 16/07/2020, tramite il Comando del Servizio Sicurezza della Navigazione, parere favorevole alla disposizione di misure di regolazione temporanea del traffico acqueo, in aggiunta a quanto già stabilito dall'ordinanza n° 480;
  - che la Centrale Operativa della società ACTV ha confermato in data 16/07/2020 che saranno regolarmente assicurate le corse del trasporto di linea circolanti per il Canal Grande, fatto salvo quanto previsto per altri percorsi esterni all'area di traffico urbano;
- Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

In occasione della Festa del Redentore 2020, in particolare per l'evento "Galleggianti del Redentore" che si svolgerà in Canal Grande il giorno sabato **18 luglio 2020**, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 circa, la viabilità acqua è regolata come segue:

1. è autorizzato, in deroga alle limitazioni stabilite da Testo Unico in materia di Traffico Acqueo (ordinanza n° 274/2015), il transito in Canal Grande a bordo di imbarcazioni, con unità tipiche locali lagunari, natanti da diporto, sia dei residenti che dei non residenti, e altre imbarcazioni, entro la lunghezza massima di m. 11, con bordo libero non superiore a cm. 100,
  - a. rimane invece valido il divieto di circolazione istituito con ordinanza n° 390 del 03/06/2019 per le unità non tipiche riportate in tale atto (kayak, tavole a remi e vela, pedalò, canotti, ecc.);
  - b. rimane anche valido l'obbligo di impiegare tutte le unità in conformità alle norme vigenti per le varie categorie di trasporto, salvo la concessione di omologazione temporanea da parte degli enti competenti, secondo specifica procedura istituita per le "Festività Tradizionali".
2. Lo stazionamento delle suddette unità degli spettatori (limitato alla durata dell'evento) dovrà avvenire ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n° 480 del Comando Generale della Polizia Locale,

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio  
tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it  
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento

sito: [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it) - PEC: [mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)

Pagina 1 di 2

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**

Direzione Servizi al cittadino e imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello trasporti e  
concessioni acquei  
[San Marco 4084 - 30124 Venezia](#)

- a. gli agenti di Polizia Locale e di altre forze dell'ordine avranno la facoltà di regolare gli ormeggi in maniera che non siano ostacolate le manovre delle unità dei trasporti di linea presso le fermate e che queste manovre non possano costituire pericolo per i natanti in sosta,
- b. si dovrà anche consentire la funzionalità delle stazioni-approdi riservati ai trasporti pubblici non di linea,
- c. salvo esigenze particolari, che si dovranno possibilmente comunicare agli organi di vigilanza, tutte le imbarcazioni in sosta temporanea dovranno essere sempre presidiate, per provvedere a eventuali esigenze di spostamento.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenute che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Dirigente  
Arch. Loris SARTORI  
(\* *atto firmato digitalmente*)

(\* *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*)

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio  
tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: [spazi.acquei@comune.venezia.it](mailto:spazi.acquei@comune.venezia.it)

[Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento](#)

sito: [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it) - PEC: [mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



## Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

OR. n. 480 del 14/7/2020

PG 2020/299032

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale e acquea in Venezia Centro Storico in occasione della tradizionale "Festa del Redentore" dal giorno 17 al giorno 19 luglio 2020.  
- Ordinanza dirigenziale -

### IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 non hanno permesso di organizzare lo spettacolo pirotecnico per la serata di sabato 18 luglio 2020;

Ritenuto che le celebrazioni della Festa del Redentore, con il tradizionale allestimento di tavoli per le cene all'aperto, richiederanno comunque un numero elevato di persone;

Considerato altresì che sono stati previsti degli spettacoli musicali itineranti su imbarcazioni;

Ritenuto che per agevolare la circolazione pedonale e acquea e per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni previste, rendendo possibile ogni eventuale intervento di emergenza, particolarmente nelle zone più affollate, si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali dei luoghi, temporanei obblighi e divieti al transito pedonale per singole vie e/o la chiusura parziale o totale delle stesse;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

### ORDINA

1) Nelle località interessate dalla manifestazione in oggetto che avrà inizio dal pomeriggio di venerdì 17 luglio 2020 e fino alle prime ore di domenica 19 luglio 2020, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, la Polizia Locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, le aree interdette, inibendo l'accesso nelle zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità;

2) E' consentito ai residenti in centro storico dalle ore 18:00 di sabato 18 luglio 2020, previa comunicazione alla Polizia Locale, l'occupazione in prossimità della propria residenza, con l'esclusione dell'Area Marciana e di Riva degli Schiavoni e al di fuori degli spazi concessi per l'ampliamento di plateatici esistenti, di aree di suolo pubblico per l'allestimento di tavoli per cene all'aperto, di dimensione massime di:

- metri 10 x 3, per un massimo di 18 posti a sedere;
- metri 9 x 3, per un massimo di 16 posti a sedere;
- metri 8 x 3, per un massimo di 14 posti a sedere;
- metri 7 x 3, per un massimo di 12 posti a sedere;

- metri 6 x 3, per un massimo di 10 posti a sedere;
- metri 5 x 3, per un massimo di 8 posti a sedere;
- metri 4 x 3, per un massimo di 6 posti a sedere;

3) Nell'allestimento dei tavoli e nello svolgimento di ogni attività conviviale dovranno essere rispettate le prescrizioni per il contenimento epidemiologico da Covid-19, in particolare dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano tenute all'osservazione del distanziamento interpersonale e deve essere messa a disposizione soluzione idro-alcolica per la disinfezione delle mani;

4) Tra le occupazioni deve essere lasciato libero un corridoio di almeno 1 metro e deve essere garantito uno spazio per la viabilità di almeno 1,5 metri. Lungo le rive, i tavoli dovranno essere posizionati lato acqua;

5) Le occupazioni dovranno essere necessariamente rimosse entro le ore 01:00 di domenica 19 luglio 2020 e l'area dovrà risultare pulita e priva di qualsivoglia rifiuto. Dell'occupazione dovrà essere data comunicazione entro le ore 12:00 di venerdì 17 luglio 2020 a mezzo mail all'indirizzo [comando.pm@comune.venezia.it](mailto:comando.pm@comune.venezia.it), utilizzando il modulo allegato (Allegato I);

6) Lungo il Canal Grande, nell'ambito della tradizione "al fresco" e per permettere di assistere agli spettacoli musicali itineranti su imbarcazioni, è consentito l'ormeggio lungo le rive pubbliche, garantendo il distanziamento tra i natanti e la sicurezza della navigazione.

7) La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, ove ne ravvisino la necessità a tutela della pubblica incolumità, possono adottare ogni altro provvedimento di limitazione della circolazione pedonale e acqua nel Centro Storico di Venezia, anche mediante l'utilizzo di transenne mobili, nonché disporre la sospensione o la riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**Il Comandante Generale  
Gr. Uff. dott. Marco Agostini**



Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Dott. Gianfranco Zarantonello

Isola Nuova del Tronchetto 10 - 30125 Venezia - Tel. 041.2747235 - Fax 041.2747260  
e-mail: [comandopl@pec.comune.venezia.it](mailto:comandopl@pec.comune.venezia.it)



## AL COMANDO POLIZIA LOCALE COMUNE DI VENEZIA

Da trasmettere integralmente a mezzo mail a: [comando.pm@comune.venezia.it](mailto:comando.pm@comune.venezia.it) tassativamente entro le ore 12:00 di venerdì 17 luglio 2020, unitamente a copia del documento di identità del richiedente

**Oggetto: "REDENTORE 2020" - COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Il/La sottoscritto/a		Nome	
Cognome			
luogo di nascita		provincia o stato estero di nascita	
data di nascita			
codice fiscale		cittadinanza	
Sesso			
M		F	
numero civico			
Indirizzo			
e-mail			
cellulare			
comune di residenza		VENEZIA	
Riferimenti normativi:		<ul style="list-style-type: none"> <li>• il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;</li> <li>• la delibera di giunta n. 237;</li> <li>• la delibera di Giunta Comunale n. 237 del 29 maggio 2015: Aggiornamento dei Criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e Pellestrina, approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 259/2012;</li> <li>• il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;</li> <li>• il Regolamento COSAP (Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'08-09/03/1999, divenuta esecutiva il 22/03/1999 e ss.mm.ii.</li> </ul>	
In occasione della festa del REDENTORE			
<b>COMUNICA</b>			
dalle ore 18:00 di sabato 18 luglio 2020 alle ore 01:00 di domenica 19 luglio 2020 l'occupazione di suolo pubblico, in prossimità alla propria residenza, e nello specifico in zona			
_____			
di uno spazio di dimensione massime (indicare una delle seguenti opzioni):			

- metri 10 x 3, per un massimo di 18 posti a sedere;  
metri 9 x 3, per un massimo di 16 posti a sedere;  
metri 8 x 3, per un massimo di 14 posti a sedere;  
metri 7 x 3, per un massimo di 12 posti a sedere;  
metri 6 x 3, per un massimo di 10 posti a sedere;  
metri 5 x 3, per un massimo di 8 posti a sedere;  
metri 4 x 3, per un massimo di 6 posti a sedere;

### DICHIARA

#### sotto la propria responsabilità

- che l'occupazione insiste in prossimità della propria residenza;
- di garantire la pulizia e il ripristino dell'area a fine occupazione;
- che durante le operazioni di allestimento dei tavoli, all'interno dello spazio comunicato, nonché durante lo svolgimento di ogni attività conviviale, adatterà le prescrizioni per il contenimento epidemiologico da Covid-19, in particolare garantirà la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano tenute all'osservazione del distanziamento interpersonale, e metterà a disposizione soluzione idro-alcolica per la disinfezione della mani;
- che garantirà un corridoio di almeno 1 metro di distanza rispetto alle altre occupazioni in essere e uno spazio per la viabilità di almeno 1,5 metri. Lungo le rive, i tavoli dovranno essere posizionati lato acqua;
- di essere consapevole del divieto di occupare l'Area Marciana e Riva degli Schiavoni;
- di essere consapevole dell'adesione del Comune di Venezia alla campagna "Plastic free challenge" e pertanto prediligerà l'utilizzo di stoviglie durevoli e/o biodegradabili.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento:** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto, i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento:** I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

**Destinatari dei dati:** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

**Dritti:** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali. Ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679 e inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati, alla limitazione e al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere alla direzione in indirizzo.

**Periodo di conservazione dei dati:** I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

**Titolare del trattamento:** la Direzione in indirizzo.

**Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Da allegare: copia documento di identità del richiedente**



## Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

OR. n. 480 del 14/7/2020

PG 2020/299032

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale e acquea in Venezia Centro Storico in occasione della tradizionale "Festa del Redentore" dal giorno 17 al giorno 19 luglio 2020.  
- Ordinanza dirigenziale -

### IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 non hanno permesso di organizzare lo spettacolo pirotecnico per la serata di sabato 18 luglio 2020;

Ritenuto che le celebrazioni della Festa del Redentore, con il tradizionale allestimento di tavoli per le cene all'aperto, richiederanno comunque un numero elevato di persone;

Considerato altresì che sono stati previsti degli spettacoli musicali itineranti su imbarcazioni;

Ritenuto che per agevolare la circolazione pedonale e acquea e per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni previste, rendendo possibile ogni eventuale intervento di emergenza, particolarmente nelle zone più affollate, si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali dei luoghi, temporanei obblighi e divieti al transito pedonale per singole vie e/o la chiusura parziale o totale delle stesse;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

### ORDINA

1) Nelle località interessate dalla manifestazione in oggetto che avrà inizio dal pomeriggio di venerdì 17 luglio 2020 e fino alle prime ore di domenica 19 luglio 2020, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, la Polizia Locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, le aree interdette, inibendo l'accesso nelle zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità;

2) E' consentito ai residenti in centro storico dalle ore 18:00 di sabato 18 luglio 2020, previa comunicazione alla Polizia Locale, l'occupazione in prossimità della propria residenza, con l'esclusione dell'Area Marciana e di Riva degli Schiavoni e al di fuori degli spazi concessi per l'ampliamento di plateatici esistenti, di aree di suolo pubblico per l'allestimento di tavoli per cene all'aperto, di dimensione massime di:

- metri 10 x 3, per un massimo di 18 posti a sedere;
- metri 9 x 3, per un massimo di 16 posti a sedere;
- metri 8 x 3, per un massimo di 14 posti a sedere;
- metri 7 x 3, per un massimo di 12 posti a sedere;

- metri 6 x 3, per un massimo di 10 posti a sedere;
- metri 5 x 3, per un massimo di 8 posti a sedere;
- metri 4 x 3, per un massimo di 6 posti a sedere;

3) Nell'allestimento dei tavoli e nello svolgimento di ogni attività conviviale dovranno essere rispettate le prescrizioni per il contenimento epidemiologico da Covid-19, in particolare dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano tenute all'osservazione del distanziamento interpersonale e deve essere messa a disposizione soluzione idro-alcolica per la disinfezione delle mani;

4) Tra le occupazioni deve essere lasciato libero un corridoio di almeno 1 metro e deve essere garantito uno spazio per la viabilità di almeno 1,5 metri. Lungo le rive, i tavoli dovranno essere posizionati lato acqua;

5) Le occupazioni dovranno essere necessariamente rimosse entro le ore 01:00 di domenica 19 luglio 2020 e l'area dovrà risultare pulita e priva di qualsivoglia rifiuto. Dell'occupazione dovrà essere data comunicazione entro le ore 12:00 di venerdì 17 luglio 2020 a mezzo mail all'indirizzo [comando.pm@comune.venezia.it](mailto:comando.pm@comune.venezia.it), utilizzando il modulo allegato (Allegato I);

6) Lungo il Canal Grande, nell'ambito della tradizione "al fresco" e per permettere di assistere agli spettacoli musicali itineranti su imbarcazioni, è consentito l'ormeggio lungo le rive pubbliche, garantendo il distanziamento tra i natanti e la sicurezza della navigazione.

7) La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, ove ne ravvisino la necessità a tutela della pubblica incolumità, possono adottare ogni altro provvedimento di limitazione della circolazione pedonale e acqua nel Centro Storico di Venezia, anche mediante l'utilizzo di transenne mobili, nonché disporre la sospensione o la riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**Il Comandante Generale  
Gr. Uff. dott. Marco Agostini**

Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Dott. Gianfranco Zarantonello

Isola Nuova del Tronchetto 10 - 30125 Venezia - Tel. 041.2747235 - Fax 041.2747260  
e-mail: [comandopl@pec.comune.venezia.it](mailto:comandopl@pec.comune.venezia.it)